



RACCOMANDATA A/R

SERVIZIO VIGILANZA CONDOTTA DI MERCATO
Divisione Vigilanza Distribuzione I

Rifer. a nota n.

del

omissis

Classificazione XIII 2 1

All.ti n. |

Oggetto

Ordine di cessazione dell'attività abusiva posta in essere tramite il sito internet
www.assgalleni.it

VISTO il Regolamento (UE) 2017/2394 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 12 dicembre 2017, sulla cooperazione tra le autorità nazionali responsabili dell'esecuzione della normativa che tutela i consumatori e che abroga il regolamento (CE) n. 2006/2004 (c.d. regolamento CPC) e, in particolare, l'art. 9, par. 4, lett. f) e g);

VISTA la Legge 23 dicembre 2021, n. 238 (Legge europea 2019/2020), recante disposizioni per l'adeguamento dell'ordinamento nazionale al regolamento CPC, che ha modificato, tra l'altro, il decreto legislativo 6 settembre 2005, n. 206 e successive modificazioni ed integrazioni, recante il Codice del Consumo;

VISTO il Codice del Consumo e, in particolare, il secondo comma dell'art. 144-bis - come modificato dalla summenzionata legge europea 2019/2020;

VISTO il decreto Legislativo 7 settembre 2005, n. 209 ("Codice delle Assicurazioni Private") e, in particolare gli artt. 3 ("Finalità della vigilanza"), 109 ("Registro degli intermediari assicurativi, anche a titolo accessorio, e riassicurativi") e 305 ("Attività abusivamente esercitata");

VISTO il Regolamento IVASS n. 40 del 2 agosto 2018 ("Regolamento recante disposizioni in materia di distribuzione assicurativa e riassicurativa") - come modificato dal Provvedimento IVASS n. 128 del 20 febbraio 2023 - e, in particolare gli articoli 78 ("Registrazione dei domini") e 79 ("Sito internet e profili di social network degli intermediari").

RILEVATO che in sede d'istruttoria di vigilanza è emerso che:

- a) *omissis*, intermediario iscritto nel Registro Unico degli Intermediari Assicurativi e Riassicurativi (RUI) *omissis*, ha segnalato all'IVASS l'esistenza del sito internet www.assgalleni.it attraverso il quale verrebbe svolta attività assicurativa abusiva;
- b) il sito fa riferimento all'offerta di polizze assicurative e non è censito nella lista dei domini internet appartenenti ai soggetti iscritti nel RUI, pubblicata sul sito dell'IVASS;
- c) dalle prime indagini eseguite, sulla base dei riferimenti presenti nel sito, era risultata l'apparente riconducibilità del sito alla società *omissis*;
- d) *omissis*, l'IVASS ha richiesto al predetto intermediario di riconoscere/ disconoscere entro 5 (cinque) giorni la proprietà del sito www.assgalleni.it;
- e) *omissis* la società *omissis* ha disconosciuto la proprietà del sito *omissis*;
- f) attraverso la consultazione del portale whois.domaintools.com è stata individuata in Aruba S.p.a. la società che ha fornito il dominio internet (*Registrar*) ed in *omissis* la persona che lo ha registrato (*Registrant*);
- g) *omissis*, l'IVASS ha trasmesso richiesta di informazioni al *Registrar*, chiedendo ogni indicazione utile in merito al sito www.assgalleni.it e al soggetto che ha registrato il dominio internet, ovvero che ne è l'intestatario, indicando per il riscontro il termine di 3 (tre) giorni;

- h) *il Registrar* ha fornito le indicazioni richieste *omissis*, confermando il nominativo dell'intestatario del sito (*Registrant*) già individuato mediante la consultazione del portale *whois.domaintools.com* (*omissis* fornendo anche l'indirizzo e-mail *omissis*);
- i) *omissis*, con lettera e via e mail e in data *omissis*, con raccomandata A/R *omissis* l'IVASS ha richiesto al *Registrant* di fornire, entro 3 (tre) giorni, spiegazioni in merito alla registrazione e all'utilizzo del sito internet in assenza di iscrizione al RUI. Alle note non è stato fornito alcun riscontro nel termine indicato;
- j) il sito internet www.assgalleni.it è, alla data odierna, ancora attivo;

CONSIDERATO che l'esercizio di attività di intermediazione assicurativa è riservata ai soggetti iscritti nell'elenco tenuto dall'IVASS (Registro Unico degli Intermediari assicurativi e riassicurativi - RUI), consultabile sul sito dell'Istituto stesso;

CONSIDERATO che il sito internet www.assgalleni.it non è riconducibile ad alcun intermediario iscritto nel RUI e che, pertanto, non è legittimato alla prestazione di servizi di intermediazione assicurativa nei confronti del pubblico italiano;

RITENUTA quindi accertata l'effettuazione di un'offerta al pubblico di prodotti assicurativi in violazione delle vigenti norme in materia di titolo abilitativo;

CONSIDERATA la sussistenza concreta e attuale di esigenze di protezione degli assicurati italiani e di contrasto dell'attività di intermediazione assicurativa esercitata in mancanza del relativo titolo abilitativo ai sensi dell'art. 305 del Codice delle assicurazioni private;

RITENUTA pertanto la necessità di intervenire con urgenza tramite provvedimento a carattere inibitorio nei confronti di codesto soggetto finalizzato in via immediata e diretta alla rimozione della situazione di abusivismo in atto;

CONSIDERATO che il provvedimento medesimo costituisce atto necessitato al fine di evitare pregiudizi agli assicurati italiani, nonché l'unico strumento di intervento proporzionato consentito dalla normativa nazionale ed eurounitaria;

CONSIDERATO che in relazione al carattere cautelare e d'urgenza del presente provvedimento non trovano applicazione i principi di partecipazione e del diritto al contraddittorio propri dei procedimenti sanzionatori e dunque sussistono i presupposti per omettere la comunicazione dell'avvio del procedimento amministrativo ex art. 7 della legge 241/1990;

SI ORDINA

ai sensi dell'art. 9 par. 4, lett. g) del Regolamento CPC e dell'art. 144-bis, comma 2, del Codice del Consumo la cessazione dell'attività di intermediazione assicurativa nei confronti del pubblico italiano esercitata tramite il sito www.assgalleni.it.

Un estratto del presente Provvedimento verrà pubblicato sul sito dell'IVASS.

Avverso il presente provvedimento è ammesso ricorso al Tribunale Amministrativo Regionale del Lazio entro 60 giorni dalla data di comunicazione.

Per delegazione del Direttorio Integrato

Firmato digitalmente da
RICCARDO CESARI

|